

N. R.G. 2017/3111



TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

Quarta sezione CIVILE

Nel procedimento iscritto al n. r.g. **3111/2017** promossa da:

() con il patrocinio dell'avv. LISI ANNA e dell'avv. elettivamente domiciliato in indirizzo telematico presso il difensore avv. LISI ANNA

CUI

RICORRENTE

contro

**MINISTERO DELL'INTERNO - COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL
RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE di Firenze**

RESISTENTE

**PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Firenze**

INTERVENUTO

Il Giudice dott. Luciana Breggia

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 31.10.2018;

visto l'art. 702 bis cpc;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

La controversia ha ad oggetto l'opposizione proposta in data 27.02.2017 dal sig. _____ nato il _____ in Ghana, nei confronti del provvedimento emesso in data 18.11.2016 e notificato in data 26.01.2017 con il quale la Commissione territoriale per il riconoscimento della Protezione internazionale di Firenze ha respinto la sua domanda di protezione internazionale e quella inerente la protezione umanitaria.

1. I fatti rappresentati dal ricorrente davanti alla CT

Il sig. _____ ha dichiarato di essere nato il _____ a K _____, in Ghana. Ha dichiarato di essere di religione musulmana, di parlare la lingua twi e un po' di inglese; ha inoltre raccontato di aver frequentato la scuola per 9 anni, fra scuola primaria e secondaria, ha poi svolto piccoli lavori per sopravvivere.

Il sig. _____ ha lasciato il Ghana il 5 maggio 2012, espatriato per la Libia ed è arrivato in Italia il 31 dicembre 2015.

Il motivo per cui ha lasciato il suo paese di origine riguarda una condizione di difficoltà personale derivante dal fatto che figlio unico, dopo la morte del padre, anche la madre del ricorrente si è ammalata gravemente. Per questi motivi, il sig. _____ in giovanissima età doveva cercare di procurarsi i soldi per mantenere sé e della madre, soprattutto per le sue medicine e diventava così apprendista meccanico. Il denaro però, "bastava appena a me non restava nulla" ha riportato il ricorrente davanti alla CT e poteva permettersi solo le medicine tradizionali per la madre e non altre medicine specifiche, né la possibilità di farla ricoverare in ospedale. Per questo ha colto l'occasione un giorno per andare in Libia, sperando di poter inviare dei soldi a casa. In effetti, nel 2015 quando ha riparlato con la madre, lei gli ha detto che con i soldi che le aveva inviato, era potuta andare in ospedale, con medicine migliori e stava iniziando a sentirsi meglio.

Una volta lasciato il Ghana, il sig. _____ ha attraversato il Burkina Faso e il Niger e poi ha raggiunto la Libia a Sabah dove è stato arrestato e detenuto per circa 6/7 mesi e poi a Tripoli dove è rimasto per 3 anni. Qui lavorava come muratore, ma non sempre veniva pagato per il suo lavoro ed ha assistito ha molti "combattimenti". Un giorno è partito dalla Libia, pagando circa 1200 dinari, su un gommone con altre 95 persone.

In caso di rientro in Ghana, il ricorrente teme per le sue condizioni di vita, perché il quartiere in cui abitava, Old tafo, è molto violento e non vi sono possibilità di stare bene.

2. Motivi del diniego

La Commissione Territoriale di Firenze ha rigettato la domanda di protezione internazionale per una serie di perplessità sulla scorta del narrato. La CT ha ritenuto che la vicenda avesse valore esclusivamente a livello personale, ed eventualmente economico dell'interessato, estranea alla legislazione in tema d'asilo e protezione internazionale. Inoltre, la CT ha ritenuto che per la situazione generale del Ghana non potesse essere riconosciuto un danno grave o una pericolosità attuale in caso di rientro nel paese di origine.

3. Motivi del ricorso

A fondamento del ricorso, il difensore del ricorrente ha allegato:

- la situazione del quartiere di provenienza del ricorrente: Old Tafu "si tratta di un quartiere molto povero e che più volte è salito all'onore delle cronache per gli episodi di violenza armata";
- la situazione personale del ricorrente, che a soli 14 anni avrebbe iniziato a lavorare per provvedere alla madre, che aveva gravi problemi di salute (cardiaci e respiratori). Nel ricorso si sottolinea che, come primo lavoro, il ricorrente "vendeva buste di plastica che comprava all'ingrosso" già durante gli anni di scuola, per poi dover abbandonare gli studi e iniziare a lavorare come apprendista meccanico;

-il periodo di detenzione a Sabah e quello di lavoro a Triboli, come periodo di violenze sul ricorrente;
-le attività di integrazione portate avanti nel centro dell'empolese valdelsa (pag. 7 del ricorso. "se fosse costretto a tornare in Ghana, paese che ha lasciato da quasi 5 anni, si troverebbe in una condizione di profondo disagio e emarginazione che difficilmente potrebbe superare").

In relazione ai fatti sopra rappresentati, il ricorrente ha avanzato in via gradata le seguenti domande:

- 1) il riconoscimento della protezione umanitaria ai sensi del combinato disposto degli artt. 32 co 3 dlgs 25/2008 e 5 co 6 dlgs 286/98.

Nel corso dell'audizione dinanzi al giudice, analitica e articolata, il richiedente ha riferito di

D. Mi conferma di chiamarsi (cognome) e di essere nato il 5.04.1994 a Kumasi, in Ghana? È importante che i suoi dati anagrafici siano corretti per i suoi documenti.

R. Sì, confermo.

D. Conferma quanto raccontato davanti alla CT?

R. Sì, confermo.

D. So che è stato un periodo difficile, ma potrebbe raccontarmi meglio che età aveva quando ha iniziato a lavorare da piccolo e cosa faceva?

R. Da quando avevo 15 anni ho iniziato a lavorare come meccanico di camion.

D. Prima andava a scuola?

R. Sì quando ero piccolo, mia mamma stava male di cuore, così ho dovuto smettere la scuola per prendermi cura di mia madre.

D. Ma prima mentre era a scuola lavorava?

R. Sì, mentre andavo a scuola avevo iniziato a vendere buste di plastica che compravo all'ingrosso e poi andavo per strada. Mio padre era morto, io non li ho conosciuti, non avevo fratelli e sorelle. Ero solo con la mia mamma.

D. Ci spiega meglio del periodo di lavoro con i sacchetti?

R. Mia mamma mi aveva mandato a fare questo lavoretto per aiutarla.

D. Lei ha raccontato che è stato in carcere a Sabah ed ha vissuto tre anni in Libia. Le informazioni sulle condizioni in queste prigioni e in queste città arrivano anche in Italia e so che deve essere stata molto difficile per lei. Vuole aggiungere qualcosa su quel periodo e su quanto affermato?

R. Sono stato in carcere a Saba. Loro ci punivano quando non avevamo soldi, tutte le mattine ci picchiavano. Eravamo prigionieri nel carcere. Io non avevo soldi, ma un mio amico ha pagato per farmi uscire dal carcere e dopo ho lavorato per pagare il mio amico.

D. Nel carcere le davano mangiare?

R. Ci davano solo pane e un bicchiere d'acqua in tutto il giorno.

Si dà atto che il ricorrente parlando del periodo in Libia, è provato.

D. Quanto tempo è rimasto in carcere a Saba?

R. Tre mesi. Poi in Libia sono stato tre anni, dove lavoravo come muratore. Ho pagato anche per il viaggio per venire in Italia.

D. Come è andato il viaggio?

R. la barca era grande, eravamo più di 120.

D. Poi è arrivato in Italia?

R. Ci hanno soccorso in mare, siamo andati poi in una barca grande.

D. Ha avuto più contatti con sua madre?

R. è morta il 16 agosto di quest'anno.

D. Dove abita adesso?

R. Io abito a Montespartoli, nel centro che adesso deve chiudere. Quindi devo cercare un'altra sistemazione.

D. Nel centro ha frequentato dei corsi?

R. Sì, corso di italiano e poi ho lavorato con gli anziani per il servizio civile. Li porto fuori e a volte al cimitero.

D. Vuole chiedermi qualcosa?

R. La lavoro, la caposala Elisabetta, mi ha detto che quando finisce il periodo di servizio civile.

La Commissione non si è costituita nel presente giudizio.

Il Pm ha chiesto il rigetto del ricorso.

Il giudice si riservava la decisione.

Motivi della decisione

1. Valutazione di credibilità del ricorrente.

Va premesso che l'esame e l'accertamento giudiziale delle domande nell'ambito del settore della protezione internazionale è caratterizzato dal dovere di cooperazione del giudice e del principio di attenuazione dell'onere della prova (art. 3 d.lgs. n.251/2007 e art. 8 d.lgs. n. 25/2008; Cass. n. 8282 del 2013; vedi da ultimo, Cass. n. 18130/2017).

Il quadro normativo prevede un esame riservato, «individuale, obiettivo ed imparziale» (artt. 8, co. 2, d.lgs. 28.1.2008, n. 25, e 6, co. 3, d.p.r.12.1.2015, n. 21), articolato sulle «circostanze personali del richiedente, (Art. 3, co. 3, lett. a) e c) d.lgs. 19.11.2007, n. 251) sull'eventuale documentazione presentata nonché su «tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese d'origine al momento dell'adozione della decisione». L' art. 3 comma 5 del d.lgs. n. 251 del 2007 prevede che nel caso in cui alcune dichiarazioni del richiedente non siano sostenute da prove, si ricorra ad una serie di indici integrativi che devono guidare il giudizio di attendibilità. In particolare, le circostanze affermate dal richiedente prive di riscontri probatori sono considerate veritiere quando:

«a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo (il legislatore dell'Unione europea utilizza l'espressione «sinceri sforzi» (art. 4, par. 5, lett. a), dir. 2011/95/UE del 13.12.2011) per circostanziare la domanda;

b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi;

c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone;

d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla¹;

e) dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, attendibile. Nel valutare l'attendibilità del minore, si tiene conto anche del suo grado di maturità e di sviluppo personale»².

Se alla luce degli indicatori di genuinità soggettiva di cui all'art. 3 le dichiarazioni appaiono attendibili, il Giudice deve svolgere un ruolo istruttorio integrativo, ad esempio acquisendo ‘*anche d'ufficio le informazioni relative alla situazione del Paese di origine e alla specifica condizione del richiedente*’ per integrare il quadro probatorio prospettato dal medesimo (art. 27, co 1 bis d.lgs. 28.9.2008, n. 25)³.

In sostanza la regola di giudizio applicabile ai procedimenti di protezione internazionale, desumibile dalle fonti citate, è ‘*in dubio pro actore*’. Il dovere di cooperazione del giudice si collega alla necessità di fornire quella tutela effettiva prevista dall'art. 6 e art. 13 CEDU, art. 47 Carta di Nizza, necessità ribadita, per la materia della protezione internazionale, dall'art. 46, par. 1 della direttiva 2013/32/UE⁴.

Alla luce dei criteri sopra indicati, il richiedente è apparso al giudicante credibile quando racconta dello stato di indigenza in cui versava lui e la sua mamma e sulla successiva storia del viaggio, tenuto conto delle condizioni generali del Ghana e delle informazioni sulla situazione in Libia (v. oltre le relative C.O.I.). Lo stato di povertà del quartiere di in K , dove è cresciuto il ricorrente è altresì suffragato dalla documentazione prodotta dal difensore (v. doc. 5). Inoltre, la condizioni di molti bambini ghanesi, costretti per necessità a lavorare, è documentata dall'inchiesta pubblicata su www.vociglobali.it, prodotta quale doc. 9 dal difensore.

Deve ora passarsi all'esame in diritto della fattispecie.

2. Sul riconoscimento dello status di rifugiato

In base all'art. 2 comma 1 d) D.Lgs. 25/2008, in attuazione dell'art. 1 della Convenzione di Ginevra, del 28.7.51 ratificata in Italia con L. 95/70 e della direttiva 2005/85/CE, va riconosciuto lo status di <<rifugiato>> al cittadino di un paese non appartenente all'Unione europea il quale, per il timore fondato di essere perseguito per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure se apolide si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale e per lo stesso timore sopra indicato non può o, a causa di

¹ Va ricordato che «Le domande di protezione internazionale non possono essere respinte, né escluse dall'esame per il solo fatto di non essere state presentate tempestivamente» (art. 8, co. 3, d.lgs.28.1.2008, n. 25).

² Art. 3, co. 5, d.lgs. 19.11.2007, n. 251, di attuazione della dir. 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta.

³ Sul potere –dovere di indagine dell'esaminatore vedi Cass. 24.9.2012, n. 16221; Cass 16202 2012; 10202 del 2011).

⁴ La direttiva 2005/85/CE, in particolare, nel tracciare la tutela minima che gli Stati membri sono tenuti a garantire ai richiedenti la protezione internazionale presenti sul proprio territorio, al considerando n. 27 afferma che “è un principio fondamentale del diritto comunitario che le decisioni relative a una domanda di asilo e alla revoca dello status di rifugiato siano soggette ad un rimedio effettivo dinanzi a un giudice a norma dell'articolo 234 del trattato”.

siffatto timore, non vuole farvi ritorno ferme le cause di esclusione previste dall'art. 10 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251.

Nel caso di specie, i fatti rappresentati dal ricorrente, pur tenendo conto dei principi di cooperazione e di attenuazione dell'onere della prova che vengono in considerazione, non sono rilevanti ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato.

3. Sul riconoscimento dello status di protezione sussidiaria

Ai sensi dell'art. 2 lett. g) del D.Lgs. 251/2007 lo status di protezione sussidiaria viene concesso al cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, a nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese d'origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dall'art. 14 del D.Lgs. 251/07, non potendo o, a causa di tale rischio, non volendo avvalersi della protezione di detto Paese⁵. Nemmeno tale forma di tutela può essere riconosciuta al ricorrente e del resto non è stata richiesta espressamente dal ricorrente.

4. Sulla protezione umanitaria ai sensi dell'art. 10 della Costituzione e degli artt. 5, sesto comma, e 19, primo comma, D.Lgs. n. 286/1998

Da ultimo, l'indagine va condotta in ordine alla sussistenza di gravi motivi di carattere umanitario, tali da giustificare - sulla scorta del combinato disposto di cui agli artt. 5, sesto comma, e 19, primo comma D. Lgs. n. 286/1998 – il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Ai sensi dell'art. 5, co. 6, del D.lgs. 286/1998: *“Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano. Il permesso di soggiorno per motivi umanitari è rilasciato dal questore secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione”*.

4.1 Efficacia intertemporale del d.l. n. 113/2018.

Deve preliminarmente essere valutata la questione dell'efficacia del d.l. n. 113/2018 entrato in vigore in data 5 ottobre 2018. Tale normativa, all'art 1 co. 1 lett b) n. 2), abroga la previsione della protezione umanitaria di cui all'art 5, co. 6, D.lgs 286/98⁶, eliminando dalla disposizione complessiva la

⁵ Ai sensi dell'art. 14 cit. sono considerati danni gravi: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese d'origine; c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

⁶ Art 5 co 6 d. lgs 286/1998: *“Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano. Il permesso di soggiorno per motivi umanitari è rilasciato dal questore secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione”*.

clausola di salvaguardia relativa ai «seri motivi» di carattere umanitario oppure risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano».

Il giudice ritiene che tale normativa non sia retroattiva per le seguenti ragioni:

a) L'art 11 delle disposizioni preliminari al codice civile prevede che «la legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo». Il principio d'irretroattività della legge esclude che una norma giuridica possa applicarsi ad atti, fatti, eventi o situazioni verificatesi prima della sua entrata in vigore. Tale principio infatti comporta che la norma sopravvenuta sia inapplicabile, *«oltre che ai rapporti giuridici già esauriti, anche a quelli ancora in vita alla data della sua entrata in vigore, ove tale applicazione si traduca nel disconoscimento di effetti già verificatisi ad opera del progresso fatto generatore del rapporto, ovvero in una modifica della disciplina giuridica del fatto stesso»* (cfr. Cass. civ., sez. I, 14-02-2017, n. 3845).

b) Nel caso di specie, si tratta di norme di carattere sostanziale, in quanto incidono su status e diritti. In particolare, il diritto d'asilo ex art. 10, co. 3 Cost. secondo la giurisprudenza costante della Corte di Cassazione, è oggi «interamente attuato e regolato, attraverso la previsione delle situazioni finali previste nei tre istituti di protezione, ad opera della esaustiva normativa di cui al d.lgs. 251 del 2007 (adottato in attuazione della direttiva 2004/83/CE) e dell'art. 5, co 6 del TU approvato con d.lgs. 286 del 1998, sì che non si scorge alcun margine di residuale diretta applicazione della norma costituzionale» (Cass. n. 10686/2012, n. 16362/2016, n. 28015/2017). Il «diritto di asilo» dunque è oggi interamente regolato, attraverso la previsione dei tre istituti di natura sostanziale di diritti fondamentali costituiti dallo status di «rifugiato», dalla «protezione sussidiaria» e dal diritto al rilascio di un «permesso umanitario», ex art. 5, c. 6, del T.U. Immigrazione (in tal senso anche Cass. pen. dicembre 2014 (ud. maggio 2014).

c) Va considerato inoltre che si tratta di status e diritti che vengono dichiarati e non costituiti dalle autorità preposte alla decisione. Si veda al riguardo, Cass. sez. un., n. 19393/2009: la corte argomenta per l'identità della natura giuridica del diritto alla protezione umanitaria, del diritto d'asilo e dello status di rifugiato e ribadisce la natura dichiarativa del provvedimento giurisdizionale che li riconoscono. In particolare, i «seri motivi» di carattere umanitario oppure risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano (v. art. 5, comma 6 d. lgs 286/1998), alla ricorrenza dei quali lo straniero risulta titolare di un diritto soggettivo al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari (Cass., sez. un., n. 19393/2009 e Cass., sez. un., n. 5059/2017) sono posti al fine di tutelare situazioni di vulnerabilità attuali o accertate, con giudizio prognostico, come conseguenza discendente dal rimpatrio dello straniero, in presenza di un'esigenza qualificabile come umanitaria, cioè concernente diritti umani fondamentali protetti a livello costituzionale e internazionale. In particolare, Cass., sez. un., 19393/2009, par. 3 (citata da Cass. sez. un., n. 4455/2018) chiarisce che *«Il quadro normativo di riferimento infatti deve essere integrato anche con le norme costituzionali e internazionali alle quali, peraltro, fa espresso rinvio l' art. 5, 6^o comma d. lgs. n. 286/1998 e pertanto, tenendo presenti, da un lato, gli articoli 2 e 10, 3^o comma cost. e dall' altro, la convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, sullo statuto dei rifugiati, resa esecutiva con legge n. 722 del 1954 e il protocollo di New York del 31 gennaio 1967, nonché l' art. 3 della convenzione europea dei diritti dell' uomo, che, nell' interpretazione datane dalla corte europea dei diritti dell' uomo impone agli Stati di offrire protezione agli stranieri che, se allontanati nei paesi d' origine, potrebbero essere sottoposti a tortura o a pene o trattamenti inumani o degradanti, senza possibilità di bilanciare il diritto dello straniero con altri interessi, pur meritevoli di tutela, configgenti e quindi senza che sia possibile che tale obbligo subisca deroghe, sia pure per esigenze di sicurezza dello Stato»*.

d) Nel d.l. n. 113/2018 manca una espressa previsione di retroattività.

e) Infine, si ricordano i precedenti dei giudici di merito che si sono già pronunciati per la non retroattività della nuova normativa: si veda, Trib. Firenze, 18.10.2018, rg. 967/2017, est. Carvisiglia; 17.10.2018, rg. 10044/2016, est. Tassone; 16.10., 2018, rg. 2514/2017, est. Condò; 14.10.2018, rg. 1866/2016; est. Anselmo; 24.10.2018, est. Minniti. Nello stesso senso si veda Trib. Palermo, 8.10.2018, rg. 599/2016, est. Fiorani; Trib. Trento, 19.10.2018, rg. n. 1086/2018, est. Alinari.

Alla luce degli elementi indicati deve ritenersi che la novella si applichi solo alle fattispecie verificatesi successivamente alla sua entrata in vigore e pertanto non possa trovare applicazione al caso di specie perché ricorrente è entrato in Italia il 31 dicembre del 2015 e ha presentato domanda a febbraio 2016 (vedi delibera della CT).

4.2. Nel merito della domanda.

In base a quanto osservato si procede all'esame della domanda tenendo conto del quadro normativo preesistente rispetto al d.l.n. 113/2018.

In merito alla protezione umanitaria, la Corte di Cassazione ha affermato che: *“secondo il consolidato orientamento di questa Corte (Cass. 4139 del 2011; 6879 del 2011; 24544 del 2011), la protezione umanitaria è una misura residuale che presenta caratteristiche necessariamente non coincidenti con quelle riguardanti le misure maggiori. Condizione per il rilascio di un permesso di natura umanitaria D.Lgs. n. 286/1998, ex art. 5, comma 6 è il riconoscimento di una situazione di vulnerabilità da proteggere alla luce degli obblighi costituzionali ed internazionali gravanti sullo Stato Italia”* (cfr. Cass. sentenza n. 22111/2014).

Vanno quindi esaminati i diritti che più direttamente interessano la sfera personale ed umana del ricorrente e che più gravemente rischiano di essere compromessi nel Paese di provenienza.

Recentemente, la Corte di Cassazione, ha pronunciato un'importante sentenza (n. 4455 del 2018) che delinea la natura della protezione umanitaria. La sentenza ricorda innanzi tutto che: *“I seri motivi di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano, non vengono tipizzati o predeterminati, neppure in via esemplificativa dal legislatore così che costituiscono un catalogo aperto (Cass. n. 26566/2013), pur essendo tutti accumulati dal fine di tutelare situazioni di vulnerabilità, attuali o accertate, con giudizio prognostico, come conseguenza discendente dal rimpatrio dello straniero, in presenza di un'esigenza qualificabile come umanitaria, cioè concernete diritti umani fondamentali protetti a livello Costituzionale e internazionale (Cass. Sez. Un. n. 1393/2009, par. III)”*.

La pronuncia ritiene che il parametro dell'inserimento sociale e lavorativo dello straniero in Italia può essere valorizzato come presupposto della protezione umanitaria, non come fattore esclusivo, bensì come circostanza che può concorrere a determinare una situazione di vulnerabilità personale. La tutela è funzionale per proteggere il soggetto dal rischio di essere immesso nuovamente, in conseguenza del rimpatrio, in un contesto idoneo a costituire una significativa e violazione dei suoi diritti inviolabili.

Per valutare la lesione dell'art. 8 CEDU (diritto alla vita privata e familiare) occorre partire dalla *“situazione oggettiva del paese d'origine del richiedente, correlata alla condizione personale*

che ha determinato la ragione della partenza". La condizione di vulnerabilità, secondo la S.C, può, tuttavia, avere ad oggetto anche la mancanza delle condizioni minime per condurre un'esistenza nella quale non sia radicalmente compromesse le esigenze di sostentamento e raggiungimento degli standard minimi per un'esistenza dignitosa. La vulnerabilità può essere inoltre la conseguenza di un'esposizione seria al diritto alla salute oppure può essere conseguenza di una situazione politica, economica molto grave con aspetti di impoverimento radicale, o anche discendere da una situazione geopolitica che non offre garanzie di vita all'interno del paese d'origine (siccità, carestie, situazioni di povertà inemendabili). Il raggiungimento di un livello di integrazione sociale nel paese d'accoglienza, secondo la S.C, può costituire un elemento di valutazione comparativa al fine di verificare una delle variabili rilevanti della vulnerabilità ma non esaurisce il contenuto.

La valutazione della vulnerabilità deve essere individuale, caso per caso, e la Corte evidenzia, a tal riguardo, il dovere del giudice di integrazione istruttoria ufficiosa.

La Corte ha quindi, in conclusione, espresso il seguente principio di diritto: *"Il riconoscimento della protezione umanitaria, secondo i parametri normativi stabiliti dall'art. 5 co. 6°; art. 19 co. II° t.u N. 286/1998 E Dlgs n. 251/2007 art. 32, al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale nel nostro paese, non può escludere l'esame specifico ed attuale della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine, dovendosi fondare su una valutazione comparativa effettiva tra i due piani, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile, costitutivo dello statuto della dignità personale, in comparazione con la situazione di integrazione raggiunta nel paese di accoglienza"*.

Nel caso di specie, il ricorso, sotto il profilo esaminato, è fondato e va accolto.

Il giudice ritiene condivisibile quell'orientamento giurisprudenziale che ritiene che il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari rientri tra le misure idonee ad assicurare l'attuazione del diritto di ogni individuo ad un livello di vita adeguato per sé e per la propria famiglia, che includa un'alimentazione, un vestiario ed un alloggio adeguati, nonché al miglioramento continuo delle proprie condizioni di vita e il diritto fondamentale di ogni individuo alla libertà dalla fame previsti dall'art. 11 del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (ratificato dall'Italia con legge n. 881/1977).

A tal proposito e con particolare riferimento gli obblighi costituzionali che possono fondare il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, si ritiene condivisibile quanto statuito dal Tribunale di Milano con riferimento al diritto alla salute *ex art. 32 Cost.*, come diritto al benessere psico-fisico, diritto fondamentale della persona, che deve essere garantito a tutti, e dunque anche a chi giunga da un altro Paese che non tuteli adeguatamente questo diritto. Si è, infatti, ritenuto che *"l'impegno internazionalmente e costituzionalmente riconosciuto e garantito dal combinato disposto degli artt. 2 e 32 Cost. deve attuarsi mediante il riconoscimento di aiuti umanitari in favore di coloro che hanno lasciato il proprio Paese di origine per condizioni di vita del tutto inadeguate ai parametri di benessere e dignità umana cui si ispirano i principi che presiedono la comunità internazionale. Pertanto, là dove il richiedente sia giunto nel territorio del nostro Paese egli è titolare del pieno diritto ad accedere alla protezione umanitaria affinché gli sia garantito un livello di vita adeguato per sé e per la propria famiglia, laddove le condizioni*

socio-economiche e sanitarie del Paese di origine non consentano un livello di vita sufficientemente adeguato ed accettabile di vita. La concessione della protezione umanitaria appare dunque una misura idonea ad assicurare l'attuazione di questo diritto" (Trib. Milano, sez. I civ., ordinanza 31 marzo 2016, che, tra l'altro sottolinea, in modo del tutto condivisibile, che non "vale sostenere che l'interpretazione di cui sopra può comportare il rischio di un riconoscimento di massa della protezione umanitaria.....Per sua natura, un diritto universale non è a numero chiuso". Il provvedimento può leggersi in www.meltingpot.org; www.asgi.it; in www.ilcaso.it, vedi anche Trib. Torino 12.2.2012).

In definitiva, le condizioni di indigenza pregiudicano un'esistenza dignitosa e dunque l'impossibilità di esercitare effettivamente qualunque diritto fondamentale.

Proprio per questa situazione di fragilità esistenziale il ricorrente ha intrapreso un viaggio, attraverso il Burkina Faso, il Niger fino a raggiungere in Libia. A Sabah è stato arrestato e detenuto per circa sei mesi e poi è riuscito a raggiungere la Libia dove ha lavorato come muratore senza essere sempre pagato, restando a Tripoli ben 3 anni. Del periodo trascorso in Libia il ricorrente ha parlato a fatica in sede di audizione, apparendo molto provato. Ha riferito di essere stato picchiato e rapinato più volte. L'atteggiamento del ricorrente è comprensibile se si considera che i ricordi più dolorosi sono a volte 'indicibili' (come riferito dalle ricerche degli etnopsichiatri. Si veda, ad esempio: <https://openmigration.org/analisi/alla-fine-del-viaggio-il-disagio-psichico-dei-migranti-nel-nord-italia/>; oppure: <https://www.linkiesta.it/it/article/2015/07/30/traumi-e-violenze-io-psichiatra-curo-la-mente-dei-profughi/26877/>;).

Va ricordato che in Libia, dopo lo scoppio del conflitto del 2011-2013, nel biennio 2014-2015, si è diffuso un conflitto generalizzato che ha coinvolto le tre principali regioni del paese con scontri violenti e abusi da parte di gruppi armati e trafficanti (v. https://www.ohchr.org/Documents/Countries/LY/UNSMIL_OHCHRJointly_report_Libya_16.11.15.pdf). "I migranti in Libia sono particolarmente a rischio e sono soggetti a forme di sfruttamento e abusi, da parte delle autorità, di gruppi armati e attori privati come i trafficanti...i migranti provenienti dall'africa sub-sahariana sono particolarmente vulnerabili agli abusi in ragione della discriminazione razziale esistente nel paese" (report OHCHR cit.).

In generale, le condizioni in Libia sono confermate da quanto può ricavarsi dalle informazioni sui siti specializzati e i media (quello che è definito "il viaggio dell'orrore" dalla stampa, ad es. http://www.repubblica.it/esteri/2017/05/17/news/niger_torture-165631470/ <https://www.unicef.it/doc/7382/da-libia-a-italia-viaggio-fatale-per-i-bambini.htm> «La rotta del Mediterraneo Centrale, dal Nord Africa all'Europa, è tra quelle al mondo in cui muoiono più persone ed è tra le più pericolose per i bambini e le donne», afferma **Afshan Khan**, direttrice dell'UNICEF per l'Europa e Coordinatore speciale per la crisi dei minori migranti e rifugiati nel continente. «La rotta è per la maggior parte controllata dai trafficanti e da altri individui che vedono come prede i bambini e le donne disperati che sono semplicemente alla ricerca di un rifugio o di una vita migliore» . Si confrontino altresì le seguenti fonti:

<https://www.internazionale.it/notizie/2016/09/13/rotte-migranti-africa-italia>

<http://www.meltingpot.org/stampa22617.html>

<http://www.meltingpot.org/In-Libia-picchiati-uccisi-e-venduti-come-schiavi-Le.html>

<https://www.amnesty.it/libia-governi-europei-complici-torture-violenze/>

<http://www.lastampa.it/2017/09/08/esteri/migranti-dollari-per-imbarcarsi-dalla-libia-viaggia-gratis-chi-porta-con-s-almeno-persone-knVfU78fULuBDtrUOZVb1M/pagina.html>)

Si tratta di tragitti molto rischiosi per i migranti, sottoposti a continui pericoli di sfruttamento, persecuzione e crudeltà. Sui campi profughi in Libia si veda anche l'importante sentenza della Corte di Assise di appello di Milano del 10.10.2017, facilmente reperibile in internet.

Si veda ancora di recente, <https://www.ilfattoquotidiano.it/2018/06/12/migranti-patto-criminale-tra-libia-e-italia-nei-lager-sul-mediterraneo-torture-stupri-e-schiavi-litalia-costringa-leuropa-ad-aprire-gli-occhi/4422385/>

La situazione di vulnerabilità è resa manifesta dalla stessa decisione di intraprendere un viaggio così pesante quale quello affrontato dal ricorrente (v. anche Tribunale di Perugia, 16.8.2016 in www.asgi.it).

Va inoltre considerato che il ricorrente non è semplicemente "passato" dalla Libia, ma vi si è stabilito per ben 3 anni, trovando lavoro ed è stato poi costretto a scappare a causa delle aggressioni subite. Pertanto, come sottolineato dalla giurisprudenza (vedi *ex multis*, Trib Venezia, ordinanza 23.8.2017, in www.meltingpot.org) deve tenersi conto dell'invito rivolto dall'UNHCR a tutti i paesi di permettere ai civili di poter fuggire dalla Libia e di avere accesso ai loro territori e questo concerne non solo i cittadini libici, ma anche persone che lì hanno dimora abituale (www.UNHCR.it ottobre 2015).

In questo contesto, è evidente, a parere del giudice, l'estrema vulnerabilità del ricorrente che, in caso di rimpatrio, si troverebbe nuovamente solo, isolato nel contesto del Paese di origine ove non ha più legami familiari, in quanto, secondo quanto riferito in sede di audizione, il padre è morto quando era piccolissimo e anche la mamma è morta nell'agosto del 2018.

Va infine considerata, da ultimo, nel complesso degli elementi indicati, anche l'integrazione sociale avviata in Italia, attraverso la frequenza di corsi d'italiano, lo svolgimento di attività di formazione per 'potatori di alberi da frutto (doc. 7 fasc. ric.) . Il ricorrente è attualmente iscritto al corso 'Amministrando' per acquisire competenze in materia di amministrazione (doc. 8 fasc. ric.; il corso è di 220 ore). Il difensore ha altresì documentato quanto riferito, sempre in udienza dal ricorrente, circa le attività di volontariato, lo svolgimento del servizio civile e di stage presso Elmas srl in tema di Gestione (v. doc. 3. Attestato di frequenza attività di volontariato; doc. 14. Attestato svolgimento stage presso ELMAS Srl rilasciato da ASEV; doc. 15. Relazione servizio civile Casa di Riposo Santa Maria della Misericordia del 19.10.18; doc. 16. Contratto di servizio civile).

Sulla valorizzazione di tali elementi per la protezione umanitaria cfr Trib. Milano, 1.9.2017; trib. Genova, 2.2.2017; Trib Genova, 20.6.2016, tutte in www.meltingpot.org e la stessa Cass. n. 4455/2018).

In definitiva, ricorrono nel complesso tutti i requisiti per riconoscere al ricorrente la protezione umanitaria.

5. Sulle spese di lite

La liquidazione degli onorari e delle spese in favore del difensore della parte ammessa deve avvenire seguendo il procedimento di cui all'art. 82 DPR 115/20202 e quindi con istanza di liquidazione al giudice del procedimento che provvederà alla liquidazione con separato decreto.

Per quanto concerne il regolamento delle spese di lite, si ritiene che si debba seguire il criterio della soccombenza.

Non si ravvisano infatti i requisiti per compensare le spese *ex art. 92 cpc* (soccombenza reciproca o *“nel caso di novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”*), né può essere di ostacolo alla condanna il fatto che il convenuto soccombente sia un'amministrazione pubblica e il ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Infatti, la condanna del convenuto riguarda le spese di lite, ossia il compenso al difensore e le spese che vanno rimesse allo Stato ai sensi dell'art. 133 del d.p.r. n.115/2002. La Corte di cassazione, con sentenza n. 9938 del 2014, ha escluso che un'amministrazione possa essere condannata al pagamento del contributo unificato raddoppiato per effetto del rigetto dell'impugnazione, argomentando dalla natura di tale contributo e dall'esenzione da tasse e tributi per le pubbliche amministrazioni in giudizio (vedi art. 158 dpr n.115/2002). Nel caso di specie invece non si tratta di tasse e tributi, né di spese prenotate a debito, bensì di spese anticipate dallo Stato per effetto dell'ammissione al patrocinio a sue spese. Il Ministero dell'interno, pertanto, dotato di un suo distinto bilancio, dovrà rifondere allo Stato le spese di lite secondo le regole generali

Non può condividersi, al riguardo, quanto affermato da Corte di cassazione con la sentenza n. 18583 del 2012 (richiamata da diverse pronunce di merito), quando afferma che, in ogni caso in cui la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale, l'articolo 133 del Decreto del Presidente della Repubblica *«osti alla pronuncia di una sentenza di condanna al pagamento delle spese, dovendo la liquidazione degli onorari e delle spese in favore del difensore della parte ammessa, avvenire seguendo il procedimento di cui all'articolo 82, e quindi con istanza di liquidazione al giudice del procedimento»*.

Infatti, le modalità di liquidazione *ex art. 82 cit.* non implicano affatto che non si debba provvedere alla condanna alle spese *ex art. 133 cit.*

Nella stessa sentenza la SC afferma anche che non avrebbe senso condannare un'amministrazione dello Stato a rifondere le spese ad un'altra amministrazione dello stato e trae argomento dal *“rilievo che, per quanto riguarda il procedimento tributario, nel quale per definizione una parte è rappresentata da una pubblica amministrazione, è stabilita una regola diversa. L'articolo 141 dispone infatti che "l'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati ai sensi dell'articolo 82; per gli iscritti agli elenchi di cui al Decreto Legislativo 31dicembre 1992, n. 546, articolo 12, comma 2, e successive modificazioni, si applica la tariffa*

vigente per i ragionieri ed il parere è richiesto al relativo consiglio dell'ordine; gli importi sono ridotti della metà”.

L'art. 141 in verità fa solo riferimento alle modalità di liquidazione dell'onorario e delle spese del difensore stabilendo che *“1. L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa. (1) 2. Nel caso in cui il difensore nominato dall'interessato sia iscritto in un elenco degli avvocati di un distretto di corte d'appello diverso da quello in cui ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo, non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dalla tariffa professionale.3. Il decreto di pagamento è comunicato al difensore e alle parti, compreso il pubblico ministero”.*

Non si vede come dall'art. 141 e dall'art. 82 già citati si possa desumere che l'amministrazione soccombente sia esente dall'applicazione dell'art. 133 cit.

Il quadro normativo non autorizza affatto tale conclusione.

Nemmeno può condividersi il ragionamento secondo cui un'amministrazione impersona lo Stato e quindi sarebbe privo di senso condannare lo Stato a rifondere le spese a sé stesso.

È vero infatti che lo Stato ha personalità unitaria. Tuttavia, occorre tener conto della complessità dello Stato medesimo, articolato in amministrazioni diverse, aventi un proprio autonomo bilancio, che entrano in relazione tra di loro rispetto a specifici rapporti di dare e avere. In questo senso si veda anche Consiglio di Stato, 6.3.2015, n. 1137 (*“Ai sensi dell'art. 133 del DPR n. 115/2002 è previsto il pagamento in favore dello Stato delle spese processuali liquidate in favore della parte ammessa al gratuito patrocinio (cfr Cons. Stato Sez. V 12/6/2009 n. 3776) per cui l'Amministrazione della Giustizia Amministrativa, dotata di autonomo bilancio economico-finanziaria ben può essere destinataria di un provvedimento giurisdizionale che disponga nei suoi confronti la rifusione di spese processuali a suo tempo anticipate in favore del difensore del ricorrente vittorioso nel giudizio di primo grado, già ammesso, appunto, al gratuito patrocinio”*).

In definitiva, non si ravvisa alcun motivo per non applicare le regole ordinarie. In particolare, gli elementi per riconoscere il permesso a fini umanitari ricorrevano già al momento dell'audizione dinanzi alla CT.

Le spese sono liquidate come in dispositivo.

PQM

Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, così provvede:

1) Accoglie totalmente il ricorso del sig. _____ contro il Ministero dell'Interno e riconosce al predetto, nato _____, a K _____ in Ghana, il diritto alla protezione umanitaria ai

sensi dell'art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286/1998 e manda alla Cancelleria di comunicare la presente ordinanza al Questore di Firenze perché rilasci il relativo permesso di soggiorno;

2) condanna il Ministero dell'interno a rifondere allo Stato ex art. 133 dpr n.115/2002 le spese di lite che liquida in euro 1.607,50 per compensi, oltre al 15 % per spese generali;

3) provvede alla liquidazione con separato decreto ai sensi dell'art. 82 e dell'art. 83, comma 3 bis, d.p.r. n. 115/2002.

Si comunichi al ricorrente, al Ministero dell'interno presso la Commissione Territoriale di Firenze nonché al P.M.

Firenze, 05/11/2018

Il Giudice

dott. Luciana Breggia